



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO e ZIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2015

Disposizioni in materia fiscale

ONOREVOLI SENATORI. - La XVII legislatura è nata in un quadro di incertezza politica ed economica forse senza precedenti nella storia repubblicana. Le elezioni che non avevano decretato un vero vincitore, il delicato passaggio sull'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, le larghe intese come unica strada percorribile per scongiurare il rischio di stallo del Paese. E mentre tutto questo accadeva, non vi era ancora la certezza che l'Italia fosse del tutto al riparo dai venti della crisi economica e delle speculazioni finanziarie. Una crisi che si abbattava come un macigno sulle famiglie e sull'intero sistema economico e produttivo.

Il nuovo esecutivo guidato da Matteo Renzi sembra stia finalmente producendo la necessaria discontinuità: la riforma del lavoro (cosiddetto *jobs act*), una politica complessiva di dimagrimento dei grandi compensi nel settore pubblico, le nuove misure per aumentare la competitività del nostro sistema, il disegno di legge «Buona Scuola», le riforme costituzionali e la riforma della pubblica amministrazione, come quella del terzo settore e della giustizia, sono misure che vanno tutte nella giusta direzione.

Molte di queste sfide dipenderanno anche dalla partita europea, dove è quanto mai necessario rivedere i vincoli del patto di stabilità, a partire dagli enti virtuosi.

Su tutte queste problematiche il Gruppo parlamentare per le Autonomie si adopererà confrontandosi e portando sempre un contributo, senza chiusure egoistiche o corporative, ma restando fermo sul senso profondo dell'agire politico, che è anche quello della difesa e della rappresentanza delle nostre autonomie, della loro specialità, della loro capacità di autogoverno, dei loro interessi

e delle loro istanze. Interessi e istanze che riguardano anche il terreno dei provvedimenti economici e che passano necessariamente attraverso una seria e radicale riforma del fisco. Si esprime soddisfazione per l'attenzione riservata fino ad oggi alle proposte del Gruppo ed in particolare per aver ampliato e reso più conveniente il ravvedimento operoso, aver dato il via al modello 730 precompilato decollato con successo il 15 aprile e per la riforma relativa all'esonero quasi generalizzato dalla presentazione di garanzie relativamente ai rimborsi IVA.

Il presente disegno di legge comprende alcune proposte di interventi, già presentati sotto forma di emendamenti e ordini del giorno nel corso della legislatura.

Quello che noi autonomisti chiediamo, ma non solo per il nostro territorio, è un fisco più equo e cioè un fisco meno oppressivo e più semplice. Il nostro auspicio è che il Governo, in materia fiscale, affronti radicalmente le criticità di un sistema che, anche dal punto di vista normativo, ha le sembianze di una babele, che lascia sempre un margine di incertezza, di ambiguità, rendendo così difficile la vita di cittadini e imprese.

È invece giunto il momento di fare chiarezza, di snellire l'intero impianto normativo, per andare incontro a un fisco davvero giusto, davvero a misura di cittadino. In due parole vogliamo una riforma coraggiosa. Il fisco rappresenta infatti una vera e propria cartina di tornasole per stabilire se un Paese è davvero giusto, unito, solidale e se le sue istituzioni sono al servizio dei cittadini.

Solo con un fisco equo ci può essere un Paese equo, solo con un fisco equo un Paese può dirsi compiutamente moderno. Una ri-

forma del fisco costituisce oggi la base per un nuovo patto tra istituzioni e società, perché l'Italia è un Paese di straordinarie risorse che troppe volte non hanno la possibilità di vivere in tutta la loro potenzialità. Molto dipende da quest'insieme di regole paludate, dall'atteggiamento di diffidenza con cui lo Stato si relaziona con i cittadini.

Il presente disegno di legge non intende arrogarsi meriti ma vuole rappresentare un primo, piccolissimo gradino verso una riforma radicale e completa della materia fiscale a favore del cittadino.

Esso è suddiviso in otto capi e 24 articoli. L'articolo 1 prevede un credito d'imposta per favorire la formazione in azienda. In un contesto economico di grande incertezza come quello attuale, la formazione sta diventando sempre più importante e quasi indispensabile per tutte le imprese. Acquisire nuove competenze e specializzazioni rappresenta, al giorno d'oggi, una leva strategica e un vantaggio indispensabile per rimanere competitivi e affrontare nuove sfide economiche ed aziendali. L'affinamento delle capacità imprenditoriali e manageriali nonché lo sviluppo e la qualificazione delle professionalità sono, infatti, esigenze particolarmente sentite dagli operatori economici che aspirano al mantenimento e al miglioramento della propria competitività sui mercati di riferimento. Formarsi significa aumentare le competenze e la competitività di imprenditori e dipendenti e costituisce fattore di crescita e consolidamento indispensabile per le imprese del terziario. L'articolo, pertanto, consente sgravi fiscali per i costi sostenuti dalle imprese per lo svolgimento di attività di formazione, obbligatoria e continua, sia del titolare che del personale addetto. Si ritiene in particolare che una misura incentivante possa essere quella del credito d'imposta, con utilizzo in compensazione del modello F24.

L'articolo 2 prevede anch'esso un credito d'imposta ma per le strutture ricettive all'aria aperta. In sede di conversione in legge

del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, le strutture all'aria aperta sono state escluse dalle strutture beneficiarie del credito d'imposta fino a 200.000 euro per interventi di miglioramento delle strutture stesse, riservando il beneficio alle sole imprese alberghiere. Non si capisce come mai ci siano trattamenti diversi tra strutture tutte ricettive.

L'articolo 3 estende ai commercialisti e altri professionisti abilitati la possibilità di stipulare affitti d'azienda. L'attuale normativa impone per gli affitti d'azienda (e le cessioni d'azienda) necessariamente la forma notarile. Trattasi di forma non *ad substantiam* ma ai fini di ottenere la pubblicità presso il registro delle imprese. Tale assetto normativo si sta rivelando estremamente gravoso e costoso per le aziende, considerato l'onere di un atto notarile di affitto d'azienda e la crescente diffusione di tali tipi di trasferimenti (sia in luogo di locazione sia a scopo di trasferimento di compendi aziendali). Considerato che ad oggi i commercialisti sono abilitati ad autenticare cessioni di quote di società a responsabilità limitata e considerato altresì che nel passato (fino ad inizio anni Ottanta) gli atti di trasferimento di aziende, affitti e cessioni, avvenivano con scrittura privata non autenticata a tutti i fini, si propone di attribuire ai commercialisti (oltre che ai notai) la capacità di autenticare atti di cessione e di affitto di aziende o rami di aziende.

L'articolo 4 prevede il differimento dei termini di versamento dell'IVA mensile. Ad oggi uno dei principali problemi delle imprese è quello degli incassi, con ritardi cronici se non sofferenze. Di fatto è estremamente raro che l'impresa incassi in tempi utili per il versamento dell'IVA mensile (entro il 16 del mese successivo all'emissione della fattura). Peraltro è abbastanza ridotta la diffusione del regime IVA per cassa, considerate le complicazioni che esso pone, e inoltre l'emissione della fattura rimane passaggio obbligato nella prassi comune per poter avviare il processo d'incasso. Si propone

quindi di prevedere un termine più ampio per il versamento dell'IVA mensile ed in particolare collocato al giorno 16 del secondo mese successivo al mese di competenza.

L'articolo 5, in materia di decreti ingiuntivi, prevede che l'imposta di registro per la registrazione non sia solo a carico del richiedente, bensì anche a carico del debitore se si verifica l'esistenza del credito (articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986). Infatti, in questi ultimi anni, considerata la mancanza di liquidità nel sistema e quindi la conseguente difficoltà a far fronte ai pagamenti, sono aumentati i decreti ingiuntivi di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. Il creditore, per cercare di incassare quanto gli spetta, spesso deve, tramite un legale, richiedere al tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo viene emesso dal giudice dopo aver verificato l'esistenza del credito e che lo stesso non è stato riscosso. Il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, deve essere trasmesso da parte dell'autorità giudiziaria all'Agenzia delle entrate per la tassazione. L'imposta dovuta, nel caso tipico di credito risultante da fattura, è di 400 euro, indipendentemente dal valore del credito. Ad oggi detta imposta, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, sempre del decreto del Presidente n. 131 del 1986, viene richiesta esclusivamente al creditore e non al debitore. Conseguentemente, nel caso di incasso del credito, il creditore deve comunque sostenere questo onere. Inoltre, nel caso in cui non si riesca nemmeno ad incassare il credito, il creditore si trova anche «percosso» da questo tributo: non incassa il credito, paga le spese del legale e 400 euro di imposta di registro. Si propone pertanto che anche il debitore, nel momento in cui il giudice abbia verificato che il credito esiste, sia soggetto solidalmente responsabile al pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione del decreto tavo-

lare. In alternativa si potrebbe prevedere che venga rivista al ribasso la misura di questa imposta di registro sui decreti ingiuntivi, considerata la crescita esponenziale degli stessi anche per ridotti importi a credito.

In tema di rateizzazione di importi, si verifica che nel caso di imposte esposte in dichiarazione dei redditi, IVA ed IRAP, come dovute ma effettivamente non versate, ad oggi viene inviata al contribuente una comunicazione di irregolarità e nel caso di importi dovuti maggiori di 5.000 euro è prevista una rateizzazione per venti rate trimestrali. Con l'articolo 6 si propone di elevare la rateizzazione da venti a venticinque rate trimestrali (le cartelle di Equitalia possono essere pagate anche con centoventi rate mensili). Si evidenzia che si tratta di soggetti che hanno esposto il debito in dichiarazione, quindi ne hanno palesato la debenza, ma che non sono riusciti a far fronte al pagamento.

L'articolo 7 prevede un aumento della deduzione del costo dei beni strumentali ammortizzabili nell'esercizio (articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi).

L'articolo 8 prevede limiti alla deduzione del costo di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto.

L'articolo 9 tratta della deduzione forfettaria per spese non documentate. Già da tempo si è palesata l'inadeguatezza, dovuta al decorso del tempo e alla svalutazione monetaria di alcuni valori di riferimento nelle norme che disciplinano la deducibilità dei costi dei beni e servizi. Tale elemento distorsivo si è ulteriormente aggravato per il ben noto effetto sui prezzi dei beni e dei servizi dovuto al passaggio all'euro. Il criterio più logico sul quale basare sostanzialmente la proposta di modifica è rappresentato dal necessario incremento del valore di tali beni o dei servizi per effetto della svalutazione monetaria, calcolata a partire dalla data in cui la norma è stata emanata. È evidente che tali tetti di volumi di affari sono ormai anacronistici, data la notevole svaluta-

zione monetaria verificatasi in questo lungo lasso di tempo e l'incremento dell'ammontare delle spese effettive dell'agenzia, rappresentate spesso da una pletora di piccoli importi non assistibili, per motivi pratici e contingenti, da una rigorosa documentazione formale. Si pensi alle caratteristiche peculiari dell'attività dell'agente, di un operatore commerciale che quotidianamente svolge la sua attività «itinerante», alle prese con le grosse difficoltà, maggiori rispetto ad altri contribuenti, di raccogliere una documentazione formale e sostanziale per spese minute di trasferimento, vitto, rappresentanza e varie.

L'articolo 10 prevede l'esenzione dal pagamento del diritto d'autore per gli eventi di musica dal vivo organizzati da associazioni di volontariato.

L'esenzione dall'imposta di bollo oggi spetta unicamente alle Onlus, cioè alle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e come tali automaticamente Onlus oppure alle Onlus iscritte all'apposito registro presso l'Agenzia delle entrate. Si ricorda che la legge n. 266 del 1991, all'articolo 8, comma 1, stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie adottate dalle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 3 della stessa legge, costituite unicamente per fini di solidarietà. Le associazioni che non sono riconosciute come Onlus sono obbligate all'assolvimento dell'imposta. Allo scopo di migliorare i rapporti tra enti pubblici e mondo del volontariato, l'articolo 11 prevede che anche alle associazioni iscritte in apposito elenco (come del resto alle Onlus) sia consentito l'esonero della marca da bollo.

L'articolo 12 esonera dalla dichiarazione dei redditi, nei limiti di 30.000 euro, le associazioni sportive dilettantistiche, *pro loco* e altri enti. Infatti, per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni *pro loco* e le altre associazioni che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge

n. 398 del 1991 non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69, i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi; nonostante detta esenzione questi enti sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. Inoltre ad oggi questi enti sono tenuti, come obblighi fiscali, a manifestare l'opzione per la legge n. 398 del 1991, presentare il modello BAS, a conservare e numerare le fatture di acquisto e vendita, tenere un registro riepilogativo di incassi e pagamenti, pagare l'IVA dovuta tramite modello F24. Nel caso di incassi e versamenti di importi superiori a 516,46 euro per le società sportive dilettantistiche e 1.000 euro per le altre associazioni è d'obbligo il pagamento con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito, bancomat), dichiarare alla SIAE gli incassi relativi alle manifestazioni organizzate. Pertanto risulta paradossale che vi sia un'esenzione dalle imposte sui redditi se il reddito imponibile è inferiore a 51.000 euro, ma contemporaneamente che detti enti, oltre agli altri adempimenti, debbano presentare la dichiarazione dei redditi naturalmente con un reddito imponibile pari a zero. Si consideri, infine, che l'Agenzia delle entrate ha a disposizione *on line* i dati relativi alle movimentazione finanziarie. Si propone, pertanto, di esonerare detti enti dall'obbligo di presentare la dichiarazione di redditi, fintantoché i proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, con un massimo di due manifestazioni annuali e i proventi da raccolta fondi, siano inferiori a 30.000 euro. Si indica il limite di 30.000 euro, in quanto si ritiene che per somme superiori, anche se si tratta di redditi esenti, si necessiti di conoscerne l'ammontare se non altro a fini statistici.

L'articolo 13, alla lettera *a*), modifica l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), prevedendo che consorzi o cooperative che rifatturano *in toto* o in percentuale superiore al 70 per cento gli importi oggetto dei servizi prestati all'ente pubblico possano incassare l'IVA come i professionisti, non potendo essi aspettare la tempistica prevista per i rimborsi. Si noti che i soci o consorziati fatturano all'ente soggetto a *split payment* i loro compensi e gli stessi sono imponibili. D'altro canto, il consorzio si troverebbe a non poter incassare l'IVA dall'ente pubblico ed in contemporanea a doverla versare ai consorziati. Interviene, inoltre, alla lettera *b*), per confermare il regime forfettario della legge 16 dicembre 1991, n. 398, per gli enti associativi, nonché in merito alla pubblicazione di un elenco degli enti pubblici tenuti all'applicazione dello *split payment*.

In materia di pagamento dei rimborsi IVA trimestrali, l'articolo 14 prevede che questi rimborsi vengano pagati dall'amministrazione finanziaria entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento (ad esempio per il primo trimestre entro il mese di maggio). Questa necessità è ancora più sentita considerando anche l'introduzione dello *split payment*, che prevede che la pubblica amministrazione che ha acquistato beni o servizi per attività istituzionale non versi l'IVA al fornitore. Diretta conseguenza di questo è che molti fornitori si troveranno con ingenti importi di IVA a credito e mancherà liquidità.

Il contribuente in situazioni di incertezza può chiedere all'amministrazione finanziaria in via preventiva chiarimenti inerenti fattispecie concrete di dubbia applicazione di norme. La disposizione attuale prevede che l'amministrazione abbia un termine molto lungo di risposta (centoventi giorni); stanti le esigenze di celerità che sempre caratterizzano questi casi si propone, con l'articolo

15, anche in un'ottica di maggior efficienza dell'apparato pubblico, di ridurre il termine a sessanta giorni.

La responsabilità tributaria in caso di cessione d'azienda è regolata dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il cui comma 1 dispone che il cessionario è responsabile in solido per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Il cessionario quindi richiede al cedente un documento che attesti la situazione fiscale. Il cedente può richiedere all'Agenzia delle entrate un certificato in merito ai «carichi tributari» e, se non vi è riscontro entro quaranta giorni, si configura il silenzio assenso. Nel momento in cui vi sono trattative per la cessione di un'azienda, quaranta giorni sono effettivamente eccessivi e si necessita di ridurre (articolo 16) il termine a quindici giorni, salve specifiche motivazioni.

La disposizione contenuta nell'articolo 17 si muove nella direzione di agevolare la ricomposizione dell'assetto patrimoniale dei beni dell'imprenditore individuale. Essa consentirebbe allo stesso di estromettere dal patrimonio aziendale i beni immobili strumentali per destinazione che l'imprenditore detiene per l'esercizio dell'attività, trasferendoli «figurativamente» nella propria sfera personale mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e IVA del 10 per cento. Pertanto l'immobile «estromesso» non concorrerebbe più alla formazione del reddito di impresa sulla base dei costi e dei ricavi, ma diventerebbe produttivo di reddito fondiario e, nel caso di una successiva cessione, troverebbero applicazione le disposizioni sui redditi diversi anziché quelle sul reddito di impresa. Il trasferimento farebbe emergere eventuali plusvalenze, calcolate quale differenza fra il valore di costo ed il valore determinato con i criteri catastali e

non sulla base del valore normale di mercato. Infatti tali immobili sono perlopiù datati nel tempo e spesso costruiti in economia, per cui il loro valore di costo è normalmente molto basso ed il raffronto con il valore di mercato farebbe emergere delle plusvalenze e la conseguente tassazione in misura insopportabile. Va considerato, infine, che il «trasferimento» in queste circostanze non è da considerare come un'ordinaria cessione a terzi o un'operazione speculativa e, pertanto, sarebbe iniquo tassarlo come tale, essendo invece una semplice ricomposizione patrimoniale individuale.

L'articolo 18 disciplina l'assegnazione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice, con una duplice finalità: da una parte consente alle società di «eliminare» dai propri bilanci, con un basso costo fiscale, i beni che non rientrano nell'attività specifica dell'azienda e che di fatto sono utilizzati dai soci e, dall'altra, consente allo Stato di incassare una considerevole somma a titolo di imposta sostitutiva. Detta opzione era stata introdotta con successo alla fine degli anni Novanta.

Con l'articolo 19 si affronta il tema dei coefficienti normativamente previsti per verificare se una società sia di comodo oppure no. La normativa in tema di società di comodo, infatti, impone alle società il raggiungimento di ricavi minimi, determinati in base a coefficienti fissi da applicare alle voci dell'attivo di bilancio. Il mancato raggiungimento di tali ricavi, salvo il ricorrere di specifiche cause di esclusione o di disapplicazione, ha conseguenze estremamente rilevanti per le società (obbligo di dichiarare un reddito minimo, divieto della compensazione per il credito IVA, divieto del riporto delle perdite fiscali, perdita del credito IVA in caso di mancato raggiungimento dei limiti per tre anni). Tale imposizione normativa è attualmente particolarmente gravosa, stante che i coefficienti minimi di ricavo, a fronte del ridursi della redditività aziendale in generale ed in particolare di quella degli im-

mobili, risultano anacronistici e irraggiungibili. Pertanto, in attesa di una completa e organica riforma della disciplina delle cosiddette società di comodo, che possa dar luogo a una normativa tale da individuare le effettive società di comodo, si propone di ridurre a metà gli attuali coefficienti, al fine di rendere più realistiche le approssimazioni dei ricavi minimi.

L'articolo 20 prevede agevolazioni per favorire i giovani agricoltori di montagna ed ha lo scopo di reintrodurre, almeno per i giovani coltivatori diretti operanti nelle zone montane, come previsto dal decreto del Presidente n. 601 del 1973 (articolo 9), le agevolazioni tributarie (imposta di registro a tassa fissa) per l'acquisto di fondi rustici.

In materia di edilizia popolare, l'articolo 21 è diretto a chiarire che quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente 29 settembre 1973, n. 601, ossia la riduzione dell'IRES alla metà nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, operi anche a beneficio degli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria ma interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013. In maniera analoga, anche con riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 88, comma 3, lettera *b*), appare opportuno esplicitare che la disciplina ivi prevista, relativa alla esclusione dall'imponibile dei finanziamenti erogati da Stato, regioni e province autonome agli IACP comunque denominati, vale anche a beneficio degli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013. La *ratio* della norma intende, in definitiva, «aggiornare» l'impianto normativo di riferimento, che ad oggi è ancorato a dei soggetti preesistenti di promanazione statale, ai nuovi soggetti e delle rela-

tive procedure che le autonomie locali pongono concretamente in essere in virtù delle loro attribuzioni e in un'ottica di efficienza ed efficacia degli interventi. Ciò anche in linea con l'interpretazione data dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9096/2005) che ha affermato: «la qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sé sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica dell'ente stesso. Ma si deve procedere ad una valutazione concreta in fatto, caso per caso». Sempre nella citata sentenza si legge «che una società per azioni non potrebbe mai assumere la veste di "istituzione pubblica"». E questa impostazione trova indubbia rispondenza nella visione «tradizionale» secondo cui le società per azioni (anche quando le loro azioni sono possedute da enti pubblici) costitui-

scono istituzioni private che operano secondo le modalità e con gli strumenti degli enti privati. Questa impostazione è stata travolta attraverso le cosiddette «privatizzazioni»; con la «privatizzazione» è infatti accaduto che alcuni servizi pubblici – pur ritenuti «essenziali» – siano stati affidati a società per azioni le cui quote sono di pertinenza prevalente, se non esclusiva, di enti pubblici.

L'articolo 22 prevede detrazioni per interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili residenziali e, infine, l'articolo 23 estende la tassazione agevolata prevista per le fidejussioni bancarie a garanzie di quelle fornite da terzi (genitori per i figli) nella registrazione dei contratti di locazione.

La copertura finanziaria è stabilita dall'articolo 24.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MISURE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA ED ANTICRISI

Art. 1.

*(Credito d'imposta per favorire
la formazione in azienda)*

1. Al fine di favorire la formazione in azienda quale fattore strategico di sviluppo della competitività, è attribuito un credito d'imposta alle imprese per i costi sostenuti per lo svolgimento di attività di formazione, obbligatoria e continua, sia degli imprenditori che dei dipendenti.

2. Nei costi sostenuti per l'attività di formazione di cui al comma 1 sono comprese tutte le spese per le iniziative formative inerenti l'attività dell'impresa, svolte sia in Italia che all'estero, per l'accesso ai corsi, per il vitto e l'alloggio, nonché le spese di viaggio.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito nei limiti del fondo di cui al comma 4 ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Allo scopo di cui al presente articolo è istituito apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Art. 2.

(Credito d'imposta per strutture ricettive all'aria aperta)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, dopo le parole: «alle imprese alberghiere» sono inserite le seguenti: «nonché alle imprese che gestiscono campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea e altre strutture ricettive all'aria aperta».

Art. 3.

(Estensione agli intermediari abilitati della possibilità di stipulare affitti d'azienda)

1. L'atto di trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda, di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile, può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso l'iscrizione del trasferimento presso il registro delle imprese ha luogo, su richiesta di una delle parti, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

Art. 4.

*(Differimento dei termini di versamento
dell'IVA mensile)*

1. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, al comma 1, le parole: «esigibile nel primo mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «esigibile nel secondo mese precedente».

Art. 5.

*(Obblighi di pagamento dell'imposta
di registro per i decreti ingiuntivi)*

1. All'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19, coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile e il debitore e il creditore per i quali è stato pronunciato il decreto ingiuntivo di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile».

Art. 6.

(Rateizzazione delle somme dovute in seguito a controlli ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: «di venti rate» sono sostituite dalle seguenti: «di venticinque rate».

Art. 7.

(Valore dei beni strumentali ammortizzabili nell'esercizio)

1. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «516,46 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 euro».

Art. 8.

(Limiti di deduzione delle spese per acquisto di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per ciclomotori» sono sostituite dalle seguenti: «Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 30.000 per le autovetture e gli autocaravan, euro 6.000 per i motocicli, euro 3.000 per i ciclomotori»;

b) le parole: «Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto limite di euro 30.000 per le autovetture è elevato a euro 40.000 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

Art. 9.

(Deduzione forfetaria per spese non documentate)

1. All'articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 1 per cento dei ricavi fino a euro 80.000; 1 per cento dei ricavi oltre euro 80.000 e fino a euro 420.000; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 420.000 e fino a euro 505.000».

CAPO II

MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
E *NON PROFIT*

Art. 10.

(Diritti d'autore per lo spettacolo dal vivo)

1. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I-bis. Alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, per le sole iniziative a scopo benefico, la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore».

Art. 11.

(Estensione dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le associazioni di volontariato)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni di volontariato».

Art. 12.

(Esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni sportive dilettantistiche, per le pro loco, nonché per gli enti che possono optare ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398)

1. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In presenza delle condizioni oggettive e soggettive indicate dal comma 2 e se il reddito imponibile è minore o uguale al limite annuo di 30.000 euro, l'ente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione del meccanismo del cosiddetto split payment)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, né ai compensi per prestazioni di servizi nel caso di esecuzione degli stessi da parte di consorzi o cooperative, a condizione che questi ultimi acquisiscono beni o servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto da consorziati o da soci per almeno il 70 per cento del fatturato relativo al mese precedente l'operazione altrimenti soggetta alla disciplina prevista dal comma 1»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti di cui al comma 1 da soggetti che hanno optato per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, l'imposta sul valore aggiunto è integralmente versata ai soggetti medesimi.

2-ter. Il direttore dell'Agenzia delle entrate approva, entro il 30 aprile 2016, con proprio atto, l'elenco dei soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. Detto elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate ed è aggiornato con le modalità di cui al primo periodo».

CAPO III

MISURE PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 14.

(Pagamento dei rimborsi IVA trimestrali)

1. All'articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il rimborso deve essere liquidato entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento».

Art. 15.

*(Termine per le risposte
dell'amministrazione finanziaria
all'interpello del contribuente)*

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: «entro

centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

Art. 16.

*(Rilascio del certificato per cessione
azienda)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, che è ugualmente liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quindici giorni dalla richiesta, salvo casi particolari per i quali il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni».

CAPO IV

MISURE RELATIVE ALLA
RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Art. 17.

*(Estromissione di beni da imprese
individuali)*

1. L'imprenditore individuale che alla data del 31 dicembre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 giugno 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

2. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2015 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del tasso legale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

4. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 18.

(Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 30 giugno 2016, as-

segnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 giugno 2016 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui ai medesimi commi. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

5. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 devono chiederne l'applicazione con apposito modello, da approvare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione

della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2015; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in parti uguali entro il 16 dicembre 2016 e 16 marzo 2017. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 19.

(Revisione dei coefficienti di non operatività per le società di comodo)

1. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «il 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'1 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «il 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 3 per cento»;

c) alla lettera c), le parole: «il 15 per cento» sono sostituite dalle: «il 7,5 per cento».

Art. 20.

(Agevolazioni per favorire l'agricoltura di montagna per i giovani)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle di-

sposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14 per cento».

CAPO V

MISURE PER L'EDILIZIA PUBBLICA POPOLARE

Art. 21.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera *c-bis*), dopo le parole: «e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché enti aventi le stesse finalità dei predetti Istituti, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013».

2. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*), dopo le parole: «comunque denominati» sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi le stesse finalità dei predetti Istituti, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013».

CAPO VI

MISURE PER COMBATTERE
L'EVASIONE FISCALE

Art. 22.

(Disposizioni per interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili residenziali)

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive, modificazioni, è inoltre riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 30 per cento delle ulteriori spese documentate per interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili residenziali.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Nel caso di spese documentate di manutenzione ordinaria, fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, relative ad immobili non oggetto di ristrutturazione la detrazione è riconosciuta nella misura del 20 per cento da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.

CAPO VII

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE
DEGLI ADEMPIMENTI

Art. 23.

(Tassazione delle garanzie nella registrazione dei contratti di locazione)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive

modificazioni, dopo le parole: «alla fideiussione» sono inserite le seguenti: «e ad altra garanzia».

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.